

Come si calcola il reddito

Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.

Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla **mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare**, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:

- da lavoro dipendente
- redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.)
- lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
- redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

L'Agenzia delle entrate, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati **vanno sommati al reddito** derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita **dell'abitazione principale** e delle relative pertinenze.

Dalla concessione del bonus **sono esclusi i lavoratori autonomi**, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.

Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.

TASSE (AGEVOLAZIONI) – DIRITTI DEL DISABILE

Importante!!

Tutti i soggetti portatori di handicap (ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92) , possono autocertificare l'esistenza delle condizioni personali richieste al fine dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici , prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra natura erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi (art. 39 legge 448/98)

Nel nostro paese, esistono due tipi di imposte : dirette e indirette.

Per imposte dirette s'intende la tassazione, (o l'autotassazione), dei redditi delle persone fisiche o giuridiche. Ai nostri fini interessa la tassazione delle persone fisiche.

Per imposte indirette s'intendono quelle aliquote, stabilite per legge, che gravano sui beni durevoli e di consumo.

A favore dei disabili si sono succedute diverse disposizioni tese a limitare l'aggravio delle imposte ,le riassumiamo qui di seguito, con una avvertenza : si omette di indicare le percentuali di sgravio fiscale di cui si ha diritto , in quanto la materia e' attualmente oggetto di revisione, (si badi non nel diritto all'agevolazione ma nella misura della stessa).

-

Imposte dirette

La legge 104/92 ,(art. 32), stabilisce che :"*...le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione per la parte di loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato ,a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivi del contribuente che ha sostenuto per se o per la persone indicate nell'art. 433 del codice civile....."*

Per quanto disposto dal su citato articolo sono deducibili :

- spese mediche
- spese di analisi cliniche
- spese per protesi , anche dentarie
- spese per mezzi necessari per la deambulazione, (compreso il costo dell'autovettura a titolari di patente A, B, C, - speciale)
- spese per l'adattamento del posto di guida dell'autovettura
- ascensori , servoscala montati a proprie spese o per la parte non coperta da eventuale contributo di cui alla legge 13/89.
- Spese per acquisto di sussidi informatici e tecnici per portatori di handicap
- Spese per acquisto di cani guida per non vedenti
- Spese per l'acquisto di mezzi di trasporti (*rimandiamo ad un capitolo a parte*)

Misura della detrazione (in essere all'anno fiscale 2001)

Poiché la quota detraibile varia da voce a voce , riportiamo qui di seguito, le spese deducibili raggruppate per aliquota :

Spese per prestazioni specialistiche

- ❖ Prestazioni chirurgiche e spese correlate(anestesia, trasfusioni, ecc)
- ❖ Analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni
- ❖ Prestazioni specialistiche
- ❖ Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esclusione di quelle per la deambulazione)
- ❖ Degenze e ricoveri collegati ad intervento chirurgico

Tutte le spese sopra elencate danno diritto ad una detrazione del 19% con una franchigia (per l'anno di riferimento 2001) di lit. 250.000 (euro 129,11)

Spese mediche generiche

- ❖ Visite di medico generico
- ❖ Ricoveri e degenze con collegati interventi chirurgici
- ❖ Acquisto di medicinali (anche senza ricetta medica)
- ❖ Cure termali
- ❖ Prelievi al fine di analisi
- ❖ Fleboclisi
- ❖ Bendaggi
- ❖ Medicazioni
- ❖ Dialisi
- ❖ Applicazioni con apparecchiature elettromedicali in genere
- ❖ Attività riabilitative

Tutte le spese sopra elencate sono deducibili in toto dal reddito, senza alcuna franchigia .

Nota : le spese per visite generiche sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari, anche non a carico ,ma inclusi nell'elenco di cui all'art, 433 C.C.

Le prestazioni di : prelievi, fleboclisi, bendaggi , medicazioni , dialisi, applicazioni e attività riabilitativa sono deducibili se corrisposte a personale qualificato (anche se comprese nell'elenco di cui all' art. 433 C.C.). Non sono deducibili i compensi corrisposti a collaboratori familiari o accompagnatori.

Spese per l'autonomia e la deambulazione:

- ❖ **Acquisto poltrone per inabili**
- ❖ **Busti**
- ❖ **Collari**
- ❖ **Cinti erniali**
- ❖ **Arti artificiali**
- ❖ **Spese sostenute per trasporto in autoambulanza**
- ❖ **Carrozine**
- ❖ **Servoscala**
- ❖ **Modifiche all'ascensore per permettere l'accesso alla carrozzina**
- ❖ **Sussidi tecnici informatici (fax, computer, ecc)**

Le spese sopra elencate danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% senza limite di spesa.

Nota : per i sussidi informatici occorre documentare, attraverso certificazione medica, attestante che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del disabile

E' giusto ricordare che:

- ◆ nelle detrazioni per carichi di famiglia sono da ricomprendere i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro purché non superino un determinato reddito.
- ◆ Se il disabile ha un proprio reddito può detrarre la spesa sostenuta, ma ***se ha un reddito molto basso riesce a detrarre solo una parte della spesa sostenuta. In tal caso, la parte restante può essere detratta dai familiari conviventi, anche se il disabile non è fiscalmente a carico , sino al limite di 12.00000 (euro 6197,48).***
- ◆ ***detrazione della somma forfettaria di 1 milione dall'imposta lorda per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti***

ATTENZIONE!!!! Esistono delle entrate che non formano reddito, (pertanto non sono da denunciare né da considerare al fine dei limiti di reddito).

Per gli invalidi civili sono :

- pensioni sociali
- *pensioni o assegni erogati dal Ministero degli Interni*

Imposte indirette

Le agevolazioni a favore dei disabili sono da riassumere in :

- IVA ridotta per l'acquisto dell'autovettura, (4%)
- IVA ridotta per l'acquisto di protesi e ausili, (4%)

Spese per acquisto di veicoli per disabili

*I disabili con deficit motorio permanente, sensoriale (non vedenti e sordomuti) e psichico o mentale, che acquistano e/o fanno fare l'adattamento del veicolo alla loro disabilità, possono usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle leggi specifiche (**riduzione aliquota IVA - detrazione IRPEF - esenzione bollo circolazione - esenzione Imposta di Trascrizione al PRA**) (Collegato fiscale -art. 54 comma 3- della Legge Finanziaria 2001 n.° 388/2000).*

In dettaglio gli aventi diritto:

- *non vedenti e sordomuti*
- *disabili con handicap psichico o mentale titolari di assegno di accompagnamento*
- *disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione*

disabili con ridotte capacità motorie e che non risultino affetti da "grave limitazione delle capacità motorie"

Importante :

- ◆ *Ad esclusione dei disabili con ridotte capacità motorie, le agevolazioni sono ammesse anche se il veicolo acquistato non è stato adattato o modificato, a meno che non sia espressamente indicato sul libretto di circolazione. Mentre per i disabili con ridotte*

capacità motorie e non affetti da grave limitazione delle capacità di deambulazione, le agevolazioni sono concesse solo se il veicolo è modificato

◆ *Le agevolazioni previste per i disabili indicati ai primi tre punti , potranno essere estese anche al familiare che ha effettuato l'acquisto per conto del disabile, purché , lo stesso, risulti fiscalmente a carico del familiare che effettua l'acquisto.*

Attenzione!!: il requisito di essere fiscalmente a carico, viene a sussistere se il disabile ha un reddito personale inferiore a lit. 5.500.000 annue.(pari ad euro 2840 per l'anno 2001). Ricordiamo che a formare il reddito del disabile non concorrono le provvidenze economiche quali: assegno di accompagnamento, pensione di inabilità concessa dal Ministero del Tesoro e le pensioni sociali)

Sono escluse da ogni agevolazione sulle auto i portatori di handicap di tutte le altre minorazioni e i loro familiari.

Altre indicazioni utili

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, e possono riguardare:

- le modifiche ai comandi di guida;
- le modifiche alla carrozzeria;
- la sistemazione interna del veicolo per consentire l'accesso a bordo del disabile.

Le agevolazioni riguardano un solo mezzo e sono estese anche ai veicoli per l'accompagnamento dei portatori di handicap , adattati o no. Per usufruire delle agevolazioni è necessario allegare, la certificazione dell'handicap (rilasciata dalla Commissione Medica ASL di competenza in fotocopi). Il requisito necessario è quello della gravità dell'handicap non disgiunto dal riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, o della grave autonomia nella deambulazione .

Le principali agevolazioni:

- per l'acquisto di veicoli,(nuovi o usati), riduzione dell'IVA al 4%, purché il veicolo che si intende acquistare abbia un motore a benzina con una cilindrata massima di 2000 cc , o 2800 cc per motori *diesel*, o autocaravan (*collegato fiscale della Legge Finanziaria n° 388/2000,art 54, comma 3*);

- l'agevolazione è usufruibile ogni 4 anni, tranne il caso in cui il precedente veicolo sia stato radiato dal Pubblico Registro Automobilistico, o in caso di furto, trascorso il periodo previsto dall'assicurazione.
- l'acquisto del veicolo con l'aliquota IVA ridotta è consentita anche al disabile non ancora patentato, purché ottenga la patente entro un anno; altrimenti, è tenuto a restituire, entro tre mesi, l'importo dell'agevolazione beneficiata - Legge n° 104/'92, art. 27).

Importante

l'ASL contribuisce alla spesa per l'acquisto di protesi motorie extra tariffario, nella misura del 20%; ai titolari di patente speciale con incapacità permanenti, (legge 104/92), limitatamente alle disponibilità di bilancio

Deducibilità dalla dichiarazione dei redditi

- deducibilità dal reddito IRPEF, nella misura del 19%,(sino al limite di 35.000.000) della spesa sostenuta per l'acquisto di mezzi, per gli adattamenti necessari per permettere la guida ;
- ;detrazione IRPEF per l'acquisto di autocaravan nella misura del 19% e nel limite dei 35 milioni di spesa.(sugli autocaravan non è prevista invece l'applicazione dell'IVA agevolata);
- esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA e dal pagamento bollo auto(taxa di proprietà), sia dei veicoli adattati che di serie .

Per ottenere l'esenzione del pagamento del bollo(taxa di proprietà) è necessario presentare(entro 3 mesi dall'acquisto), un'apposita istanza all'Ufficio delle Entrate o alla Direzione Regionale delle Entrate ,

allegando:

- la fotocopia della patente di guida;
- la fotocopia della carta di circolazione (di un solo veicolo), dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato secondo la prescrizione della Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida (art.119 del Codice della Strada) ,
- la fotocopia della certificazione medica probatoria dell'handicap, rilasciata dalla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida (attestante le ridotte capacità motorie, in alternativa, copia del certificato rilasciato al momento dell'accertamento dell'idoneità' alla guida) e l'eventuale documentazione da cui risulti che il portatore di handicap è fiscalmente a carico;

- autocertificazione attestante che, nel quadriennio antecedente, non è stato effettuato altro acquisto, od importazione, di veicolo con applicazione dell'aliquota IVA ridotta (D.M. 16/5/86, art. 1 lettera c), o, se acquistata, la stessa è stata cancellata dal PRA per demolizione (DPR n° 393/59. art. 61 e Legge n° 97/86, art. 1 comma 1).

Nota :

Solitamente i concessionari curano direttamente l'inoltro della domanda per l'agevolazione IVA in quanto sono al corrente della documentazione necessaria.

-Per l'esenzione del pagamento del bollo di circolazione, occorre provvedere direttamente ,(il ministero delle Finanze ha predisposto moduli appositi rintracciabili anche su Internet

Riferimenti Legislativi

- DPR 917/86 – art. 10 e 13 bis
- Legge 104/92
- DM 14/3/98 (IVA ridotta)
- Legge 448/98 art. 39- art. 6 comma 1 lettere e e g
- Legge 449/97 art. 8
- Legge 342/00 art. 50
- Legge 388/00 artt. 30, 31. 81
- DPR 445/0

□ SORELLE E FRATELLI DI PERSONE CON INABILITA'

Pensione di reversibilità e figli inabili

I familiari del lavoratore hanno diritto, al momento della morte di questo e in presenza di determinati requisiti, ad un trattamento economico.

Nel caso di figli, questi hanno diritto alla pensione di reversibilità (detta anche pensione ai superstiti) sempre quando sono minori di età, o se maggiorenni non oltre il 21mo anno se studenti di scuola media o professionale o il 26mo anno nel caso siano studenti universitari. Per i maggiorenni è sempre richiesta la "vivenza a carico" del genitore al momento del decesso.

I figli riconosciuti "inabili al lavoro" hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età, purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo.

È importante chiarire cosa la legge intende per "inabile" e per "vivenza a carico".

L'inabilità è un concetto diverso dall'invalidità civile, pertanto coloro che hanno già un riconoscimento di invalidità, anche se del 100% o del "100% con necessità di assistenza continua", non hanno diritto automaticamente alla pensione di reversibilità così come chi ha il 75% non ne è automaticamente escluso, ma devono essere riconosciuti "inabili al lavoro" dall'ente erogatore della prestazione (l'INPS per quanto riguarda i dipendenti privati, il Ministero del Tesoro in generale per i pubblici -ogni comparto ha poi il proprio ente di riferimento).

Il concetto di inabilità viene citato dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984 (art. 2): "si considera inabile [... colui] il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa". Già precedentemente tale concetto era stato introdotto addirittura con il DPR n. 818 del 1957.

Per quanto riguarda invece il concetto della vivenza a carico per i figli inabili la circolare INPS n. 198, 29/11/2000 stabilisce che al momento del decesso, il figlio inabile non risulti titolare di un reddito annuo pari a quello stabilito per l'erogazione della pensione per gli invalidi civili; se poi il figlio inabile è riconosciuto #147; nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di una assistenza continua", quel limite viene aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (per il 2003 è di 431,19 euro mensili; il limite di reddito in questo caso è di 18.277,48 euro).

I redditi da considerare sono i soli assoggettabili all'IRPEF (non vanno quindi conteggiate le provvidenze economiche di invalidità civile). Tali criteri per l'individuazione del reddito sono adottati per i decessi intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2000, data della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 478, che ha appunto definito i nuovi parametri (prima di questa data venivano seguiti gli stessi criteri adottati per l'individuazione del limite di reddito in materia di assegni familiari, e quindi si considerava il trattamento minimo di pensione aumentato del 30%).

Sia per stabilire l'inabilità al lavoro che per la vivenza a carico del figlio, l'ente erogatore prende come riferimento il momento del decesso del genitore. Però se una persona viene riconosciuta titolare del diritto alla pensione di reversibilità perché in quel momento ricorrono i requisiti necessari, questo stesso diritto viene meno se, successivamente, uno di questi viene a modificarsi. Se quindi, una persona giudicata "inabile al lavoro", viene poi assunta e svolge una qualche attività lavorativa, anche part-time, e conseguentemente risulta titolare di reddito da lavoro, perde il diritto alla pensione di reversibilità; attenzione: la perdita del diritto alla pensione di reversibilità è definitiva, cioè viene esclusa la possibilità di ripristino anche nel caso in cui intervengano successivamente le dimissioni o il licenziamento -circolare INPS n. 289, 24/12/91). La circolare INPS n. 137, 10/7/01 ha però introdotto una eccezione specificando che le persone che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche presso cooperative sociali (cooperative di tipo B, legge n. 381/91) hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Decorrenza e quote

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del genitore e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata allo stesso. Per ottenerla occorre presentare domanda all'INPS, se il lavoratore era iscritto a questo ente, o al proprio ente di riferimento.

Per le pensioni decorrenti dal 1 settembre 1995 (Legge n. 335, 8/8/95, art. 1, comma 41; Circolare INPS n. 234, 25/8/95):

- se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e un figlio, questi percepiranno l'80%; se è il coniuge e due figli: il 100%;
- se i superstiti sono solo i figli: per un figlio si percepirà il

70%, per due figli l'80%, per tre o più figli il 100%.

In sintesi: nel caso di figlio inabile, a questi spetta la pensione di reversibilità solo se:

- il disabile viene valutato "inabile al lavoro" dal medico INPS;
- è a carico del genitore al momento del suo decesso e non ha un reddito personale superiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa).

[Torna a "cose da sapere"](#)

Eccetto dove diversamente specificato i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto la Licenza

[Creative Commons: Non Commerciale - Non Opere Derivate](#)



LIMITI DI REDDITO E PROVVIDENZE ECONOMICHE

Un recente messaggio dell'INPS, cogente per tutte le sedi periferiche, ribadisce alcuni concetti relativi al calcolo dei limiti di reddito da considerare ai fini della concessione delle **provvidenze economiche assistenziali** (pensioni, assegni e indennità) riservate agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti.

Prima di illustrare i contenuti del messaggio INPS, emanato in accordo con il Ministero dell'Economia e la Ragioneria dello Stato, è opportuno evidenziare alcuni elementi che possono aiutare a comprenderne i risvolti.

Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti vengono erogate delle provvidenze economiche rapportate al loro grado di invalidità. Uno degli elementi che determina **la concessione** è il limite reddituale. Prima di concedere o confermare pensioni, assegni o indennità di frequenza, viene quindi verificato il **reddito personale annuo** dell'interessato. Fanno eccezione le indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, l'indennità di comunicazione per i sordomuti e l'indennità per i ciechi ventesimalisti, per le quali non è previsto alcun limite reddituale.

Ma a **quale reddito** si deve far riferimento? La normativa di riferimento per i limiti reddituali è l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33: "i limiti di reddito [...], sono elevati a L. [...] annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione

delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari".

Sono possibili due ipotesi interpretative: considerare il **reddito complessivo** cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell'IRPEF, oppure considerare il **reddito imponibile** ai fini IRPEF. La differenza ovviamente è sostanziale.

Il **reddito complessivo** è la somma di tutti i redditi che non siano esenti da terreni, da fabbricati, dalla prima casa, da lavoro e assimilati, da impresa ecc. È il reddito totale su cui solo successivamente si calcola il reddito imponibile deducendo il reddito della prima casa, gli oneri deducibili (es. spese di assistenza handicap) e le deduzioni per la progressività dell'imposta. Nel reddito complessivo non è compreso il TFR, come pure altri redditi che sono sottoposti a tassazione separata.

Il **reddito imponibile** è invece quello su cui si applica l'aliquota IRPEF, cioè su cui si calcolano le "tasse" dovute all'Erario. È la risultante della sottrazione dal reddito complessivo degli oneri deducibili (spese e deduzione per la progressività dell'imposizione) e del reddito della prima casa.

Viene cioè considerato il reddito che **rimane effettivamente disponibile** al contribuente e su cui, quindi, si applica l'IRPEF in sede di denuncia dei redditi o di dichiarazione sostitutiva. L'imponibile IRPEF è rilevabile nell'Unico, nel 730, nel Cud.

Interpretando letteralmente la norma del 1980 è a questo reddito che ci si dovrebbe riferire. Di questo avviso anche il Consiglio di Stato (parere n. 2283 del 14.02.1990) che ha ribadito: "Il limite di reddito [...] va determinato con riguardo ai redditi che concorrono a costituire la base imponibile ai fini dell'IRPEF".

Purtroppo però la prassi amministrativa (**INPS e Ministero dell'Economia**) ha assunto tutt'altra direzione assumendo quindi il reddito complessivo come riferimento per il limite di reddito. Una direzione diversa da quella prevista dal Legislatore.

L'**abitazione** è stata negli ultimi anni considerata come una necessità primaria dei cittadini, tanto da alleggerire su di questa la tassazione. Proprio per questi motivi il reddito da abitazione, come abbiamo detto sopra, va dichiarato nel reddito complessivo, ma non va considerato ai fini del reddito imponibile IRPEF.

Questa considerazione non vale però quando si tratta di concedere delle provvidenze economiche agli invalidi civili.

Il **messaggio INPS 31976** del 21 settembre 2005 ribadisce ciò che già applica da tempo e cioè che bisogna "considerare il reddito derivante dalla casa di abitazione ai fini dell'accesso al diritto a pensione di invalidità civile. Quanto sopra sulla base della considerazione della distinzione tra deducibilità dei redditi ai fini fiscali e computabilità degli stessi redditi ai fini previdenziali e sul

presupposto che laddove il legislatore ha voluto escludere il reddito della casa di abitazione lo ha esplicitamente previsto”.

È quasi superfluo sottolineare il marchio svariato dell'INPS: la pensione di invalidità civile non è una prestazione previdenziale, ma assistenziale. È quasi superfluo sottolineare che con questa interpretazione non vengono dedotte dal reddito nemmeno le spese di assistenza specifica sostenute proprio a causa della disabilità.

Non è invece superfluo sottolineare che questa prassi amministrativa, contro la quale ci auguriamo vengano intentati ricorsi, comporta l'esclusione dalla concessione delle provvidenze economiche di molte persone con disabilità.

(28 settembre 2005)


▪ **[Consulta il testo del messaggio INPS](#)**

Carlo

Responsabile del Centro per la documentazione
Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Direzione Nazionale

Giacobini

legislativa
Muscolare



I TEMI

Pensioni e indennità
Agevolazioni fiscali
Agevolazioni lavorative
Barriere architettoniche
Mobilità
Ausili
Diritto alla salute
Diritto al lavoro
Diritto allo studio
Diritti del cittadino
Politiche sociali
Terzo settore

2009 - 2011 HandyLex.org - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.
HandyLex.org è un servizio dell'[Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare](#) | [XHTML 1.0](#) | [CSS 2.0](#)